

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

60.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e depositi fiscali (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4809)	5
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	5, 6, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Senatori Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4929);		Fiandrotti Filippo (PSI)	17, 20, 21, 22, 24
Farace ed altri: Modifiche alla legge 129 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (3890);		Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 25
Farace e Sangalli: Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali (4938)	3	Mattioli Gianni Francesco (Verde)	9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 5	Prandini Onelio (PCI)	25
Caprili Silvio Milziade (PCI)	5	Ravaglia Gianni (PCI)	21, 25
Sanese Nicola (DC), <i>Relatore</i>	3	Rojch Angelo (DC)	21, 23, 24
		Salerno Gabriele (PSI), <i>Relatore</i>	9, 11, 17 18, 20, 24, 25
		Strada Renato (PCI)	5, 6, 9, 18, 19, 23, 24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,15.

GIANNI RAVAGLIA. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Avverto che il vicepresidente del gruppo comunista ha comunicato che il deputato Giulio Quercini sarà sostituito come membro della Commissione dal deputato Willer Manfredini, ai sensi del comma 7 dell'articolo 19 del regolamento.

Discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (Approvata dalla X Commissione del Senato) (4929); Farace ed altri: Modifiche alla legge 19 marzo 1980 n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (3890); Farace e Sangalli: Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali (4938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990; e dei deputati

Farace ed altri: « Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione »; Farace e Sangalli: « Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali ».

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un intervento legislativo mirato e limitato ad un aspetto del tutto particolare, interno alla n. 80 del 1980 che ha disciplinato le vendite straordinarie e di liquidazione, differenziandole in tre tipologie diverse, vendite di liquidazione, promozionali e saldi.

L'esperienza di questi dieci anni ha messo in luce alcune contraddizioni e aspetti applicativi che in qualche modo danneggiano i consumatori. Sto parlando in termini oggettivi di buona fede, non faccio riferimento a chi può usare strumenti particolari per fini non leciti.

Queste tre tipologie infatti potevano e possono tuttora essere sovrapposte fra loro; quindi oggi è possibile che un operatore commerciale effettui contestualmente vendite promozionali e saldi. Questo, come è facile intuire, può creare una serie di problemi che in definitiva si traducono in un potenziale danno per i consumatori. Infatti le vendite promozionali servono a promuovere un prodotto: normalmente questo avviene per nuovi prodotti, cioè quelli che debbono essere lanciati, ovvero per prodotti che hanno avuto un'accoglienza piuttosto fredda dal mercato e quindi debbano essere rilanciati. Le vendite promozionali dunque, sono anche temporalmente legate al verificarsi della necessità di lancio o di rilancio. La vendita

dei saldi invece avviene quando l'operatore commerciale debba disfarsi di partite, che considera non più interessanti per il mercato. Il commerciante coglie particolari momenti nel corso dell'anno per alleggerire le proprie scorte, attraverso una vendita a prezzi scontati, fino addirittura ad eliminarle, anche in considerazione della esigenza di ricostituire il magazzino con prodotti più legati all'andamento dei consumi e quindi alla domanda.

Il problema è regolamentare queste due tipologie, innanzitutto non consentendo più che possano coincidere. La diversificazione dei tempi è un principio che in generale va bene, ma è necessario stabilire eccezioni per la vendita di taluni prodotti, così come ha fatto molto chiaramente l'articolo 1 della proposta di legge n. 4929.

Naturalmente il problema si pone in modo particolare per gli articoli di abbigliamento e per le calzature, quando vengono vendute contestualmente nello stesso esercizio e comunque per tutti i prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 375 del 1988. A tale proposito il testo approvato dal Senato sancisce che le vendite promozionali, limitatamente e ai prodotti compresi nella tabella IX, non possano essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 della legge n. 80 del 1980 e nei 40 giorni precedenti tali periodi.

Secondo questa nuova normativa, se un esercente porrà in atto la vendita di saldi, dovrà distanziare di almeno 40 giorni l'eventuale vendita promozionale. Le eccezioni sono indicate nei commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 1 e si riferiscono appunto ai prodotti alimentari, e a quelli per l'igiene della persona e della casa, le cui vendite promozionali possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno. Non vi è incompatibilità rispetto ai saldi poiché per questi prodotti in genere non si procede alla vendita di saldi, se non per piccolissime partite.

Il Senato ha introdotto un'altra eccezione stabilendo che per prodotti diversi da quelli di abbigliamento, alimentari o per l'igiene della casa le vendite promo-

zionali possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno previa però comunicazione di preavviso, da indirizzare sempre al comune. È ribadito inoltre il principio, già contenuto nella citata legge n. 80, che le vendite promozionali non debbano riguardare tutto l'assortimento di un esercizio. Sarebbe infatti assurdo che un operatore promuovesse la vendita di tutti i prodotti: in quel caso si tratterebbe di una vendita promozionale surrettizia.

Come era già stabilito nella legge n. 80, deve essere chiaramente indicato lo sconto percentuale che l'esercente vuole applicare sui saldi e i prezzi, per altra legge, devono essere indicati capo per capo.

A parere del relatore si tratta dunque di un intervento atteso, serio, che toglie confusione e mette ordine rispetto a due forme di vendita di grande importanza, che per essere a vantaggio del consumatore debbono essere nettamente separate. Se un consumatore entra in un negozio di abbigliamento in cui che è in corso una vendita di saldi, sa che compra capi fuori moda, usciti dal mercato. Se, invece, il consumatore entra in un esercizio in cui si sta praticando la vendita promozionale di un determinato prodotto, è consapevole che otterrà un prezzo particolare soltanto in relazione a quello specifico prodotto.

Una delle due proposte di legge abbinate al testo proveniente dal Senato, la n. 4938, introduce un'altra norma a mio avviso molto importante. Si propone, infatti, che le vendite di fine stagione o saldi relative ai settori dell'abbigliamento e delle calzature possano essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre: ciò all'evidente scopo di evitare che vi siano differenze tra i vari esercizi.

Mi rimetto, ovviamente, alle valutazioni dei colleghi, ma personalmente ritengo che tale proposta sia da accogliere, in quanto introduce nella disciplina un ulteriore elemento di serietà. Dobbiamo inoltre considerare che i due periodi indicati sono quelli in cui normalmente avviene il ricarico della merce, per cui è importante per l'esercente avere la possibilità di liberarsi di scorte che nella stagione seguente pro-

babilmente non avranno più mercato. In conclusione, signor presidente, invito la Commissione ad accogliere il testo trasmesso dal Senato, al quale a mio avviso dovrebbe essere aggiunto il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge n. 4938; per le motivazioni che ho testé illustrato.

SILVIO MILZIADE CAPRILI. Riterrei opportuno, signor presidente, rinviare ad una prossima seduta lo svolgimento della discussione sulle linee generali dei provvedimenti in esame, per consentirci di riflettere sui temi illustrati dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Il seguito delle discussioni è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 aprile 1990.

Ricordo che nella seduta del 4 ottobre scorso erano stati approvati i primi quattro articoli del disegno di legge.

Desidero altresì chiarire che l'emendamento Scalia e Mattioli 4.1, approvato dalla nostra Commissione, deve essere inteso nel senso che l'espressione « le province interessate » sia riferita alle province

autonome di Trento e di Bolzano. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proseguiamo l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

RENATO STRADA. Signor presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori, per ricordare che l'ultima seduta nella quale ci siamo occupati della materia all'ordine del giorno si è svolta ben due mesi fa e che, nel frattempo, si sono verificate diverse vicende che hanno coinvolto il Consiglio dei ministri in un dibattito acceso, portando il Governo a preannunciare determinate iniziative sulla materia in oggetto. Considerato anche che il Governo, nella precedente seduta, aveva assunto l'impegno di un atteggiamento più chiaro in merito ai problemi di copertura posti dall'articolo 25, ritengo che prima di addentrarci nell'esame dei rimanenti articoli sarebbe opportuno richiedere al sottosegretario Fornasari alcune delucidazioni sulle vicende verificatesi, che certamente non possono mancare di incidere sui nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Strada, ho provveduto a far distribuire a tutti i colleghi il documento, predisposto dal Governo, riguardante il piano di risparmio energetico, che ha stretta attinenza con i contenuti del progetto di legge all'esame del Senato. Francamente, quindi, non comprendo il senso della sua richiesta.

RENATO STRADA. Innanzitutto, signor presidente, la mia richiesta di chiarimento si riferiva alla cosiddetta *carbon tax*, di cui si parla anche nel documento del Governo.

PRESIDENTE. Gli elementi innovativi riguardanti le cosiddette tasse ecologiche costituivano l'unico elemento di incertezza circa le intenzioni del Governo: l'Esecutivo era infatti indeciso sull'opportunità di inserire tale normativa nel testo al nostro esame oppure in quello in discussione al Senato, riguardante materia analoga. Attualmente; però, tale incertezza è stata

superata, in quanto la scorsa settimana il Governo ha formalizzato presso l'altro ramo del Parlamento un emendamento con il quale si propone l'introduzione di una tassa sulle emissioni di anidride carbonica. Ritengo, quindi, che tale aspetto possa considerarsi già chiarito.

L'onorevole Strada ha però posto una questione importante, quella relativa alla copertura finanziaria. Desidero in proposito ricordare che la nostra Commissione aveva ritenuto opportuno procedere, per il momento, all'esame degli articoli non interessati da tale questione, dal momento che ci troviamo soltanto all'articolo 5, mentre i problemi di copertura sorgono in relazione all'articolo 25, per cui avremo tempo per individuare la soluzione più adatta.

RENATO STRADA. Concordo su questo punto, ma mi sembra discutibile la scelta del Governo di proporre, in materia di risparmio energetico, la istituzione di una tassa sulle emissioni di anidride carbonica (*carbon-tax*). La mia domanda riguarda l'impegno assunto dal Governo nell'ultima seduta, nel senso di renderci edotti circa le sue scelte sul reperimento delle risorse in generale e in particolare sul risparmio energetico. Il presidente mi ha risposto che prevede che questo avvenga nel corso dei lavori. La domanda rimane pertanto sospesa.

PRESIDENTE. Potremo nuovamente affrontare il problema e valutare nel proseguo dei nostri lavori come sia più utile risolvere il quesito.

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata).

1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di concerto, per le rispettive competenze, con i Ministri dell'ambiente e

della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 100.000 ettari. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e di mare. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva dei permessi accordati in terraferma non risulti superiore ad un milione di ettari. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21 luglio 1967, n. 613.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.

4. La durata del permesso è di sei anni.

5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.

6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

7. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che abbia rinunciato volontariamente al permesso prima di aver assolto agli impegni di lavoro sottoscritti non può essere accordato un nuovo per-

messo per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso precedente.

8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilirsi nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse, per le perforazioni.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui non imputabili, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni.

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone.

11. Le norme di cui ai commi da 5 a 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 1, prima delle parole il Comitato tecnico per gli idrocarburi *aggiungere le seguenti* acquisito il parere vincolante delle regioni e delle province interessate.

5.4.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, comma 1, prima delle parole il Comitato tecnico per gli idrocarburi

aggiungere le seguenti sentite le regioni e le province interessate.

5.3.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia *aggiungere le seguenti* d'intesa con le regioni e la provincia autonoma territorialmente interessata.

5.2.

Monello, Prandini, Strada, Cherchi.

All'articolo 5, comma 2, sostituire la cifra 100.000 *con la seguente* 10.000.

5.14.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da Nell'area del permesso... *fino alle parole* un milione di ettari.

5.9.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da Nell'area del permesso *fino a* e di mare.

5.11.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5 comma 2, dopo le parole di terraferma e di mare *aggiungere le seguenti* fatto salvo quanto previsto dell'articolo 3-bis.

5.15.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da Possono essere accordati *fino a* un milione di ettari.

5.10.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole o indirettamente.

5. 12.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole un milione di ettari con le seguenti centomila ettari.

5.13.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, sopprimere il comma 3.

5.17.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La durata del permesso è di anni 3.

5.6.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, comma 11, sostituire le parole di cui ai commi da 5 a 10 con le seguenti di cui ai commi da 4 a 10.

5.20.

Fiandrotti, Bianchini.

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

11-bis. Per conseguire il permesso di ricerca, il richiedente dovrà allegare la documentazione relativa alla valutazione di impatto ambientale. L'esame di tale documentazione avverrà secondo le modalità previste dalle leggi vigenti. Nella documentazione dovrà essere specificata, in particolare, la tecnica utilizzata per effettuare le prospezioni.

5.8.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

11-bis. Qualora le attività di ricerca in zone marittime prevedano l'installazione di strutture permanenti per la durata della ricerca, il ministro della marina mercantile dispone — a seguito della concessione del permesso di ricerca e almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di installazione — i provvedimenti di regolamentazione e di informazione, che dovranno

essere attuati dalle competenti capitanerie di porto, necessari a garantire la sicurezza della navigazione.

5.16.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5 aggiungere il seguente comma:

11-bis. Nel caso di ricerche in zona di mare che prevedano l'installazione di strutture permanenti non può essere accordata la proroga ulteriore di cui al comma 6.

5. 18.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5 aggiungere il seguente comma:

11-bis. Non può più essere accordato permesso di ricerca in aree comprese — in tutto o in parte — in zone per le quali siano state avviate, o già effettuate, le procedure, per il riconoscimento, a carattere locale o nazionale, di parco o riserva marina. Sono del pari proibite le attività di ricerca che prevedano la necessità di realizzare strade che attraversino zone per le quali siano state avviate o effettuate le procedure di riconoscimento di cui al pericolo precedente. Sono del pari proibite attività di ricerca in zone marine che prevedano la necessità di installazioni ed infrastrutture in zone per le quali siano state avviate o effettuate procedure di riconoscimento di riserva marina.

5. 19.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

11-bis. I lavori inerenti la ricerca di cui al presente articolo sono soggetti alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successivi provvedimenti di attuazione.

5.5.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

10-bis. Ove sussistano gravi motivi atinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini.

5. 7.

Scalia, Mattioli.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.4, e invito i presentatori a ritirare l'emendamento Scalia, ed altri 5.3. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento Monello ed altri 5.2 a condizione che venga modificato dai presentatori nel senso di sostituire le parole: « d'intesa » con la parola: « sentite ».

RENATO STRADA. Accolgo la richiesta del Governo di modificare l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. L'emendamento Scalia Mattioli 5.3 è più ampio dell'emendamento Monello ed altri 5.2. In sostanza si inserisce un nuovo livello intermedio, che non è mai esistito in precedenza perché si prendono in considerazione anche le amministrazioni provinciali. Il « sentite » introduce comunque una procedura nuova.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'Industria, il commercio e l'artigianato*. A mio avviso l'emendamento 5.3 è da considerarsi assorbito dall'emendamento 5.2 e vi è un errore di stampa, nel senso che manca l'aggettivo « autonome ».

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Sui restanti emendamenti, esprimo parere negativo; vorrei però ascoltare l'illustrazione dei proponenti. Il mio è un parere negativo di principio, ma a seguito di tale illustrazione, se essa mi convincerà, potrò cambiare parere.

PRESIDENTE. In sostanza il relatore si riserva, con l'ausilio dei presentatori, di

apprezzare un diverso contenuto degli emendamenti e di modificare il proprio parere.

RENATO STRADA. Vorrei che fosse motivato il parere negativo sull'emendamento Scalia e Mattioli 5.5, che riguarda i lavori inerenti la ricerca, che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo ai pareri espressi dal relatore e mi riservo di esprimere la posizione del Governo sull'emendamento Fiandrolli ed altri 5.20.

PRESIDENTE. L'onorevole Mattioli ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. La mia sommissa considerazione è la seguente: noi riprendiamo oggi l'esame del disegno di legge n. 4809 dopo la conclusione della legge finanziaria e in questo periodo di tempo è avvenuto un fatto di grande importanza, cioè il Governo ha presentato un suo provvedimento sul risparmio energetico. Allora, anche alla luce del conflitto che è emerso rispetto al punto di vista della Comunità europea nell'ambito del convegno che si tiene tuttora nella sala dei gruppi parlamentari, (ieri abbiamo sentito con molta sorpresa enunciare dal commissario Ripa di Meana una posizione molto diversa da quella indicata nel provvedimento del Governo) a me sembrerebbe ragionevole — ecco la richiesta che avanzo — prima di proseguire nell'esame degli articoli, svolgere un dibattito sulle linee di politica energetica che il Governo propone.

Noi non sappiamo tuttora in quale forma le proposte del Governo potranno essere « calate » nei provvedimenti al nostro esame, se nel disegno di legge n. 4809 o nel disegno di legge n. 3423, quando tornerà dal Senato.

Tale incertezza rende molto difficile procedere nei nostri lavori, perché non

sappiamo in quale forma presentare emendamenti che tengano conto dei contenuti del documento elaborato dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Mattioli, tale questione è già stata affrontata, in seguito ad una sollecitazione del collega Strada, prima che lei intervenisse alla seduta. Ho già fatto presente, in proposito, che la scorsa settimana il Governo ha formalizzato al Senato l'emendamento relativo alla nuova tassa sull'uso dei prodotti petroliferi per la produzione di energia elettrica, prevista dal piano energetico per completare la dotazione finanziaria del piano stesso. Ribadisco, quindi, che in proposito non vi sono più incertezze, dal momento che il Governo ha ritenuto — a mio avviso, giustamente — di inserire tale previsione nel provvedimento più idoneo, ossia quello relativo al piano per il risparmio energetico. In sostanza, il Governo ha ritenuto di introdurre in tale piano norme rispondenti alle istanze che noi avevamo sostenuto, quindi prendiamo atto con piacere di aver svolto un buon lavoro, che è stato utilizzato dal Governo inserendolo negli strumenti legislativi adeguati. La battaglia da noi condotta ha pertanto conseguito un successo di cui possiamo ritenerci soddisfatti.

Rimane tuttavia aperta la questione relativa ai maggiori oneri recati dall'articolo 25 del testo in esame, il quale prevede la possibilità di una dilazione, fino a 30 giorni, dei pagamenti dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e dei diritti doganali relativi all'importazione di determinati prodotti. Come ho già detto in precedenza, però, dobbiamo affrontare ora l'esame dell'articolo 5, mentre la questione si pone in relazione all'articolo 25, per cui la nostra Commissione aveva convenuto, nel corso di una precedente seduta, di procedere nell'esame del provvedimento, ricercando nel frattempo la soluzione più adeguata.

Tutto ciò rispecchia quanto avevo già detto al collega Strada, il quale ha accolto la mia proposta: mi auguro che lei, onorevole Mattioli, condividerà tale posizione.

GIANNI MATTIOLI. Trovo molto ragionevole la sua valutazione, signor presidente, per quanto riguarda l'iter dei nostri lavori, mentre mi permetto di esprimere minore convincimento per quanto concerne il finanziamento dei provvedimenti proposti dal Governo. Come lei sa, infatti, al di là dei 1.260 miliardi stanziati per il disegno di legge n. 3423 e dei 91 miliardi previsti per la legge sui trasporti, al di là, quindi, di questi 1.351 miliardi, che, sommati a quelli già esistenti, ammontano a 3.966 miliardi, non c'è altro.

PRESIDENTE. 900 miliardi debbono essere recuperati attraverso l'imposta.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. I 7.200 miliardi di cui, con un'incredibile improntitudine, il ministro ha parlato alla stampa non ci sono ed è bene che il paese sappia che le forze politiche presenti in questa Commissione sono riuscite, con uno sforzo congiunto, a far approvare lo stanziamento di 1.351 miliardi, di cui già sappiamo che 550 verranno sottratti, secondo le intenzioni del ministro, per destinarli alla ricerca sul cosiddetto nucleare sicuro.

Vorrei, quindi, che la Commissione svolgesse un momento di riflessione su questo incredibile documento del Governo, che viene presentato al paese come piano strategico, ma che non ha nessun contenuto effettivo.

PRESIDENTE. Ritengo che possiamo considerare esaurita la questione sull'ordine dei lavori posta dall'onorevole Mattioli. Passiamo pertanto all'esame dell'emendamento Scalia e Mattioli 5.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Desidero chiarire che questo è il primo di una serie di emendamenti tendenti ad incidere sulla stessa *ratio* dell'articolo 5, che presenta aspetti molto delicati. Dal punto di vista dei rischi ambientali, infatti, spesso si tende a distinguere tra attività di ricerca ed attività di coltivazione degli idrocarburi: nel caso in questione invece, sono le stesse attività di ricerca petrolifera a de-

terminare rischi ed incertezze a causa delle tecnologie impiegate. Anche un articolo che si occupa della ricerca, quindi, può avere grande importanza per l'individuazione di determinate responsabilità e, quindi, per la valorizzazione del ruolo svolto dagli enti locali.

Seguendo la stessa filosofia in base alla quale fu accolto l'emendamento relativo al precedente articolo, approvato nella scorsa seduta, credo che si dovrebbe essere favorevoli anche all'emendamento 5.4, se non altro per coerenza logica. Se, infatti, un principio venisse riconosciuto in sede di discussione dell'articolo 4 e, invece, negato in sede di discussione dell'articolo 5, l'architettura dell'intero disegno di legge verrebbe notevolmente indebolita.

Questo è il motivo per cui noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che valorizzano l'iter di approvazione dei permessi senza allungarne i tempi. Anche per questo emendamento, chiedo dunque il voto favorevole dei colleghi e preannuncio il voto favorevole del mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattioli e Scalia 5.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritiro il mio emendamento 5.3 perché si identifica con l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Monello ed altri 5.2 con la modifica richiesta dal relatore ed accettata dai presentatori, favorevole il Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 5.14.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 5.9 sul quale è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Con molto rispetto vorrei consigliare al relatore di riconsiderare il suo parere sugli emendamenti che presentiamo al comma 2 dell'articolo 5, perché senza nessuna polemica, riteniamo tale norma costruita in modo tale da risultare veramente inaccettabile, per la dimensione dei numeri che in essa sono coinvolti. Credo che una breve sospensione permetterebbe al relatore e al Governo di valutare con maggiore approfondimento il contenuto delle nostre proposte.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non vedo la ragione di una sospensione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Nell'ipotesi che non si ritenga di accogliere la richiesta di sospensione, vorrei sottolineare che il limite di un milione di ettari indicato nel secondo comma dell'articolo 5 non ha alcun senso. In questo modo si consentirà il rilascio dei permessi in zone di intervento che risulteranno ingovernabili. Trattasi, infatti, di zone che possono avere caratteristiche molto diverse l'una dall'altra, per le quali occorre rispettare la caratterizzazione geografica e quindi prevedere dimensioni diverse, perché altrimenti, dal punto di vista scientifico, diventano veramente ingovernabili. Si potrebbe arrivare a respingere una domanda di permesso di ricerca, proprio per la differenza delle aree geografiche implicate. Sarebbe più opportuna un'articolazione maggiore, come è previsto nell'emendamento che noi presentiamo.

PRESIDENTE. Poiché il relatore nell'esprimere il suo parere contrario in linea di principio aveva dichiarato di riservarsi di modificare il suo parere dopo l'illustrazione dei proponenti desidero sapere dal collega Salerno se conferma la sua opinione precedente. In tal caso metterei in votazione la richiesta di sospensione.

GABRIELE SALERNO, Relatore. Pur ispirati dalla volontà di migliorare e tutelare

l'ambiente, questi due emendamenti avrebbero l'unico risultato di impedire ciò che l'articolo 5 ed il comma 2 in particolare si prefiggono, per cui confermo il parere negativo sui due emendamenti 5.9 e 5.11.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Propongo una sospensione di venti minuti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende parlare né a favore né contro tale proposta, la pongo in votazione.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 5.9, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mattioli e Scalia 5.11, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 5.15.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Tale emendamento contiene un'ulteriore precisazione rispetto a quanto è stato proposto con l'emendamento 5.11, pertanto credo che dovrebbe essere considerato dal relatore con una certa attenzione. Ritengo che tanto l'onorevole Salerno quanto il rappresentante del Governo potrebbero, infatti, esprimere un parere positivo in merito a tale proposta di modifica, che si limita ad aggiungere al testo dell'articolo la proposizione « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis », riferendosi al divieto di svolgere ricerca e coltivazione in quelle zone particolari di cui tanto abbiamo discusso nella precedente seduta in cui ci siamo occupati di questo provvedimento. Non vedo quali ostacoli possano esservi all'espressione di un parere favorevole, chiedo quindi rispettosamente al relatore ed al sottosegretario di motivare il loro veto.

PRESIDENTE. L'articolo 3-bis, la cui approvazione ha rappresentato la conclusione di un lungo dibattito svoltosi nella nostra Commissione, recita testualmente: « La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sono vietate nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto ». Ora l'onorevole Mattioli propone di inserire un richiamo a tale articolo nel comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole « di terraferma e di mare ». Dal momento che in altre aree è possibile estendere il permesso di ricerca anche a zone adiacenti di terraferma e di mare, con l'emendamento in questione si intende evitare che tale eventualità possa verificarsi anche in riferimento alle particolari zone menzionate dall'articolo 3-bis.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. In sostanza, il senso dell'emendamento è di evitare che, in modo surrettizio, vengano richiesti permessi in relazione alle aree di terraferma per poi estenderli anche alle zone marine.

PRESIDENTE. L'articolo 3-bis, però, specifica che la prospezione e le altre attività relative agli idrocarburi sono vietate, in quelle particolari acque, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto. Al di fuori di tali specifiche ipotesi, quindi, ritengo che non sia possibile effettuare alcuna estensione: pertanto la proposta dell'onorevole Mattioli, anche se rispondente ad un'intenzione pienamente condivisibile, mi sembra ridondante e, quindi, inutile. Inviterei pertanto l'onorevole Mattioli a ritirare tale emendamento.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Stante la delicatezza della questione, signor presidente, non ritengo di poter ritirare l'emendamento. Mi chiedo infatti che cosa avverrebbe se, in forza di un permesso concesso in relazione a zone di terraferma, venissero svolte attività che vadano ad incidere nell'area marina che intendiamo escludere.

PRESIDENTE. Ribadisco che il dettato dell'articolo 3-bis esclude qualunque intervento nelle zone di riferimento.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Dal momento che il presente dibattito verrà riportato nel resoconto stenografico della seduta, ritengo che possa considerarsi consacrato agli atti il chiaro intendimento del legislatore in proposito, che non potrà non essere preso in considerazione in qualsiasi futuro contenzioso sulla materia. In base alla convinzione che la volontà del legislatore risulti ormai chiara, ritiro l'emendamento 5.15.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 5.10.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Il presidente e i colleghi ammetteranno che è difficile illustrare la questione senza un dibattito motivato. Ciò nonostante, raccomandando ai colleghi ed al Governo la soppressione della frase indicata nell'emendamento 5.10 perché non capisco cosa significhi l'accorpamento di una gigantesca estensione di territorio quale quella qui prevista. La norma permette la concentrazione di veri e propri poteri minerari, a mio avviso assolutamente insensati. Che invece si operi con una pluralità di soggetti o con una concessione più limitata, è conforme alla razionalità. Non si capisce perché occorre prevedere e legittimare la concessione di più permessi. Mi sembra che questo aspetto della legge sia particolarmente immotivato dal punto di vista di un corretto funzionamento delle istituzioni. Poi, cari amici miei, con le leghe ve la vedrete voi!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattioli e Scalia 5.10, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 5.12.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ribadisco questo non è un disegno di legge presentabile. Ad esempio, le parole « o

indirettamente » potranno dar luogo a qualsiasi contenzioso. Chiedo pertanto formalmente al Governo di esplicitare il significato di questo avverbio. In una legge non è opportuno introdurre formule così generiche, che difficilmente potrebbero trovare una univoca applicazione da parte delle amministrazioni. Chiedo pertanto la soppressione di questo avverbio così malaugurato, che in un testo di uso comune sarebbe incomprensibile.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, e l'artigianato. Credo che, il gruppo verde nella sua verve emendatoria abbia scelto la strada di un approfondimento forzoso del provvedimento in termini di tempo, ma non di sostanza. Intervengo pertanto su tutti gli emendamenti contenuti nel fascicolo e relativi all'articolo 5. Con tali emendamenti credo che si vada nella direzione di individuare aree di intervento sempre più ristrette non in funzione di difesa dell'ambiente, ma in una direzione opposta. Poiché in Italia sono pochissimi i soggetti tecnicamente capaci e qualificati, più si restringe l'area dell'intervento, più si scende ad una polverizzazione di soggetti, che comporta la dequalificazione delle imprese e non consente di garantire il rispetto ambientale. Il testo del Governo da questo punto di vista è più rigoroso ma il gruppo verde sceglie la strada di allungare i tempi della nostra discussione, presentando questo tipo di emendamenti. Da tutto ciò deriva il parere contrario del Governo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Io ho chiesto soltanto il significato dell'avverbio « indirettamente ».

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, e l'artigianato. Il testo del disegno di legge dà la possibilità di accorpate, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti terzi uno o più permessi di ricerca.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 5.12, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 5.13, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mattioli e Scalia 5.17.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. La ragione del mio intervento deriva anche dal fatto che ho trovato alquanto sgarbate le motivazioni del rappresentante del Governo. Noi abbiamo presentato emendamenti molto diversi tra di loro. Se il rappresentante del Governo e il relatore non hanno voglia di approfondire la questione perché sono stanchi e hanno tanto lavoro da fare, questo è un motivo, ma non possono pensare di cavarsela con quattro frasette sbrigative e neanche tanto garbate. Il discorso non mi sembra neanche corretto. La proposta di soppressione del terzo comma dipende dal fatto che tale norma non significa nulla. L'analisi di merito al momento della richiesta del permesso di ricerca includeva la valutazione della dimensione. Questo invece sembra tradurre tra le righe un invito ai richiedenti a promuovere delle associazioni di interessi, che noi non riteniamo legittimi. Se questo significa il comma 3, a maggior ragione riteniamo che debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli, 5.17, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 5.6.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Come i colleghi possono vedere, abbiamo effettuato uno studio approfondito comma per comma del testo del provvedimento, stante la sua importanza dal punto di vista degli interessi collettivi, non solo, onorevole sottosegretario, dal punto di vista dell'interesse ambientale. Questo comma però ha un particolare significato dal punto di vista ambientale.

Anche in questo caso cosa significa assegnare una durata così lunga per il permesso? Cosa significa impegnare per una durata così lunga una zona? È chiaro che, tenendo conto del resto dell'articolo, il concessionario deve iniziare le attività entro dodici mesi e quindi entro sei anni le deve concludere: perché per una prospezione è fissata una durata così lunga? Questo denota un atteggiamento di sciat-teria, che abbiamo conosciuto in particolare per le attività svolte nella zona delle Egadi, in cui le installazioni per un tempo estremamente lungo hanno danneggiato altri interessi come le attività turistiche e di pesca, senza che per questo ci fosse una motivazione.

Se un'attività di ricerca deve essere svolta, deve avere però tempi molto più rapidi: non si giustifica, quindi, una durata tanto prolungata. Dopo aver effettuato alcune consultazioni con i rappresentanti dell'ENI, riteniamo quindi che una concessione di tre anni (oltre tutto, suscettibile di due proroghe) sia più che sufficiente.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Devo ricordare che attività di prospezione di questo tipo necessitano di tecnologie sempre più sofisticate e quindi richiedono tempi adeguati per essere studiate e messe a punto, anche in relazione alla profondità che si intende raggiungere. I tempi necessari per porre in atto tali metodologie non possono essere quindi predeterminati in senso assoluto, per cui ritengo che sei anni rappresentino un periodo utile, in concreto, per non creare ostacoli alla ricerca di tutte le risorse possibili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 5.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 5.7.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Giudichiamo questo emendamento di importanza fondamentale, in considerazione della lunga durata del permesso. In sei anni, infatti, possono accadere molte cose: nella zona possono essere effettuati ritrovamenti d'interesse archeologico oppure possono emergere danni di carattere ambientale, determinati da una sinergia fra la situazione naturale e la perturbazione apportata dall'attività di ricerca. Tutto ciò potrebbe indurre a modificare la valutazione di compatibilità che era stata effettuata all'atto della concessione del permesso di ricerca. Il comma aggiuntivo da noi proposto prevede che, su iniziativa delle amministrazioni locali o di associazioni di cittadini, possa essere avanzata, per la revoca della concessione, un'istanza all'autorità che a suo tempo aveva accordato il permesso di ricerca, ossia al ministro dell'industria.

È questa la logica dell'emendamento e desidero sottolineare che se una simile norma fosse esistita in passato avrebbe probabilmente permesso di evitare gli scempi che sono stati compiuti nella zona delle isole Egadi. L'accoglimento dell'emendamento 5.7 permetterebbe, quindi, di non ripetere in futuro gli errori che sono stati commessi nel passato.

Rivolgo quindi un appello appassionato ai colleghi perché dedichino un momento di attenzione a tale proposta: mi riferisco in particolare a quanti, come l'onorevole Napoli, hanno a cuore gli interessi del Meridione, che ha particolarmente subito gli scempi che intendiamo evitare. In conclusione, ribadisco il mio invito ad esprimere un voto favorevole su tale emendamento, contribuendo così ad introdurre nella legge una modifica piccola, ma di valore sostanziale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 5.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 5.8.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Con l'emendamento in questione si intende sta-

bilire che, per conseguire il permesso di ricerca, il richiedente debba allegare agli atti anche la documentazione relativa alla valutazione di impatto ambientale. L'esame di tale documentazione avverrà secondo le modalità previste dalle vigenti leggi, alle quali quindi non si apporta alcuna modifica.

La parte più importante dell'emendamento è rappresentata dall'ultimo periodo, in cui si specifica che nella documentazione dovrà essere indicata la tecnica utilizzata per effettuare le prospezioni. Prima il sottosegretario parlava di un'attività di ricerca sofisticata. Capisco cosa avesse in mente parlando di tale attività nel suo complesso. Vorrei però far presente che le tecniche sono, purtroppo, tutt'altro che sofisticate perché, se nel settore dell'ingegneria nucleare le probabilità di rischio sono dell'ordine del 10 elevato almeno 6, nelle progettazioni per la ricerca di petrolio la probabilità di rischio cresce enormemente a 10 elevato a meno 3. Si tratta in altri termini di un'ingegneria di molto più rozza di quella che si utilizza in altri settori, come in quello citato dell'attività nucleare.

Questo dipende però dal tipo di tecnologie usate, poiché, a seconda delle aziende che operano nel settore, oggi sono disponibili tecnologie assai diverse. Perciò, non è affatto detto che la valutazione d'impatto ambientale sia indipendente dal tipo di tecnologia che viene usata. Mentre in generale nella valutazione di impatto ambientale non viene richiesto a chi debba costruire un'autostrada quale tipo di tecnologie verranno usate, in questo caso diventa molto importante introdurre in questa valutazione la caratteristica delle tecnologie che possono essere più o meno distruttive (mi riferisco ad esempio alle pompe di aria compressa o alla perforazione diretta). Debbo sottolineare per l'ennesima volta che, se nelle ricerche delle Egadi non fossero state utilizzate tecnologie di enorme effetto distruttivo, non avremmo avuto in quelle zone di pesca le conseguenze che le compagnie dei pescatori hanno giustamente lamentato.

Per tali ragioni, raccomando il voto favorevole su un emendamento molto tecnico, con il quale non si vogliono creare ostacoli alle attività che si intende effettuare, ma perseguire una finalità puramente correttiva del processo autorizzativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattioli e Scalia 5.8, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 5.16.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. L'emendamento si riferisce alle attività di ricerca in mare che richiedano installazioni permanenti e fa affidamento sul buon senso del Ministero della marina mercantile, che, come stabilito nel primo comma, prende parte al procedimento autorizzativo. Si richiede che tale ministero assuma e attui un provvedimento di regolamentazione e di informazione tramite le capitanerie di porto, per salvaguardare la sicurezza della navigazione.

Mi stupisco pertanto del parere contrario del relatore, che attribuisco alla circostanza che egli non ha affrontato una lettura attenta di esso. Mi pare infatti che tale emendamento completi l'attrezzatura normativa, non introduca ostacoli, ma espliciti le responsabilità del Ministero della marina mercantile in fatto di sicurezza di navigazione. Quanto si prevede appare innocuo dal punto di vista delle attività previste, ma necessario dal punto di vista della salvaguardia della sicurezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 5.16, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mattioli e Scalia 5.18.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Questo emendamento mette in evidenza la diversa

situazione esistente. Non possiamo fare, come suol dirsi, di ogni erba un fascio per quanto riguarda le diverse tecniche necessarie nell'attività di ricerca.

In questo caso si prende ancora in considerazione l'attività di ricerca in mare. Mi riferisco ad attività come quelle del golfo di Salerno, quelle svolte nelle Egadi e ad attività simili. Queste ricerche, per le quali occorre posizionare installazioni permanenti, sulla base del testo approvato dal Senato, possono durare sei anni; successivamente possono essere concesse altre due proroghe di tre anni ognuna, per cui si può arrivare a dodici anni. Il comma 6 prevede un'ulteriore proroga in zone che in genere sono di grandissima importanza per il turismo e la pesca. Il nostro emendamento si riferisce soltanto ad attività di prospezione con installazioni permanenti e prevede che, se la ricerca non è stata completata nei sei anni previsti e negli altri sei di cui alla due proroghe, non si possa accordare la proroga ulteriore di cui al comma 6. Mi sembra che escludere le attività effettuate attraverso installazioni permanenti da ulteriori proroghe corrisponda alla necessità di salvaguardare zone fra le più importanti (penso all'Adriatico) dal punto di vista dell'attività turistica e di pesca. Non è opportuno proibire tali attività per oltre dodici anni: mi sembra veramente esagerato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattioli e Scalia 5.18, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mattioli e Scalia 5.19.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. È questo un emendamento di notevole rilievo sul quale spero possa convergere il consenso dei colleghi commissari.

In molte zone si è ormai aperta una vera e propria corsa tra quanti intendono sfruttarle per la ricerca e l'utilizzazione degli idrocarburi e quanti intendono invece preservarle, in considerazione della loro grande importanza dal punto di vista

faunistico-ambientale. L'emendamento in questione propone allora di escludere dall'attività di ricerca non soltanto quelle aree già qualificate come parco nazionale o riserva marina — come è ovvio — ma anche quelle zone in cui le amministrazioni locali abbiano già avviato le procedure per giungere ad un simile riconoscimento.

Informo i colleghi che, per esempio, nella zona dei monti Simbruini la Chevron ha già chiesto l'autorizzazione per svolgere attività di ricerca. Prescindendo, però, dalla ricerca in senso stretto, è chiaro che per effettuare tale attività è necessario predisporre una serie di infrastrutture, come per esempio la costruzione di strade che consentano il passaggio dei mezzi pesanti; pertanto, anche se la zona del parco dei monti Ernici, per esempio, non sarà direttamente interessata dall'attività di ricerca, verrà comunque coinvolta dall'insediamento di determinate installazioni. Noi chiediamo, quindi, che queste aree vengano escluse da attività del genere: non ha senso, infatti, rinunciare ad una zona che ha grande interesse per il turismo e la pesca, quando è accertato che la quantità di petrolio presente non supera i 35 milioni di tonnellate, mentre il nostro paese ne consuma in un anno 95 milioni. Ha significato, a parere dei colleghi, operare una simile distruzione per conseguire una ricchezza tanto limitata?

FILIPPO FIANDROTTI. Ritengo che l'emendamento in questione affronti seriamente una problematica di carattere generale che incontriamo spesso, nel corso della nostra attività: esistono due interessi ugualmente importanti, ma spesso purtroppo contrapposti, quello della ricerca di fonti di energia e quello della tutela dei beni ambientali.

Mi sembra che l'emendamento 5.19 prospetti un'esigenza giusta, ma sia troppo schematico, in quanto il nostro scopo è quello di proteggere entrambi gli interessi che ho indicato, in tutti i casi in cui questi possano essere resi tra loro compatibili. Ritengo, insomma, che la proposta dei colleghi Scalia e Mattioli porti a conseguenze troppo drastiche, prevedendo che in ogni caso in cui è in corso una proce-

dura per il riconoscimento di parco naturale la zona interessata debba essere esclusa dalle attività di ricerca. Sarei quindi favorevole all'emendamento se questo venisse formulato in modo più puntuale, per esempio individuando l'autorità alla quale debba essere demandato il compito di valutare a che punto debba essere giunta la procedura in questione, per avere la possibilità di escludere la concessione di permessi di ricerca. Tale specificazione avrebbe lo scopo di evitare che simili procedure siano avviate per mere ragioni dilatorie od ostruzionistiche. Si potrebbe anche stabilire, per esempio, chi debba valutare se la procedura possa riconoscersi fondata o meno, oppure se le infrastrutture necessarie per l'attività di ricerca possano essere realizzate senza compromettere o deturpare l'ambiente: il problema, infatti, spesso sta nel modo in cui si fanno le cose.

Ribadisco, quindi, che se l'emendamento potesse essere strutturato meglio, in modo da garantire la tutela di entrambi gli interessi, quello produttivo e quello ambientale, probabilmente si potrebbe concordare su di esso; in caso contrario, la sua formulazione mi sembra, ripeto, troppo drastica.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, vorrei che l'emendamento in questione venisse momentaneamente accantonato, per consentirci di riflettere sui suggerimenti formulati dal collega Fian-drotti.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Indubbiamente l'emendamento in questione presenta alcuni aspetti interessanti, tuttavia in qualità di relatore ho già espresso parere negativo sul complesso della proposta. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo ed a trasformarlo in un ordine del giorno, in modo che non vadano perduti gli spunti validi che esso senz'altro contiene.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritengo che prima di esprimere un giudizio definitivo il relatore dovrebbe attendere di esaminare la riformulazione dell'emenda-

mento che intendiamo presentare, recependo le ragionevoli indicazioni dei colleghi.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei ricordare che la valutazione di impatto ambientale viene sempre effettuata prima del rilascio dei permessi di ricerca: mi sembra pertanto difficilmente comprensibile il rilievo che, si intende dare all'emendamento in questione, che nell'ambito del disegno di legge risulta a mio avviso scarsamente significativo, per non dire del tutto pleonastico.

PRESIDENTE. Ritengo che le opinioni contrarie suscitate dall'emendamento in questione siano collegate, in buona sostanza, al timore che un qualsiasi comitato possa decidere di avviare la procedura per la qualifica di una zona come parco ambientale o riserva marina per scopi puramente dilatori, come rilevava il collega Fiandrotti. Mi sembra quindi che si possa compiere uno sforzo per giungere ad una nuova stesura dell'emendamento, sottoponendo il nuovo testo al parere del relatore e del rappresentante del Governo. Se non vi sono obiezioni, ritengo quindi che si possa accantonare l'emendamento 5.19.

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 5.5, al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Mi pare che il collega Strada avesse chiesto un chiarimento, circa il parere del Governo poiché l'emendamento 5.5 gli sembrava innocuo. Lo stesso sottosegretario Fornasari ha fatto riferimento alla questione quando ha accennato alla valutazione di impatto ambientale. Di buon grado accetto dunque di ritoccare il precedente emendamento 5.19 nel senso suggerito dai colleghi, perché è chiaro il contesto legislativo indicato nel mio emendamento 5.5. In questo senso ritengo ragionevole ridurre l'aspetto restrittivo del precedente emendamento, il cui contenuto viene garantito da questo, che definisce con chiarezza la norma.

RENATO STRADA. Avevo richiesto un chiarimento sul parere negativo espresso dal relatore sull'emendamento Scalia e Mattioli 5.5. Mi interrogo su questo fatto: una richiesta di ritiro motivata con il fatto che la valutazione di impatto ambientale per questo tipo di attività è già prevista dalla normativa vigente sarebbe comprensibile. Al contrario, un rifiuto puro e semplice getterebbe una luce non chiara sulla norma precedentemente approvata.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Mi sembra che l'onorevole Strada abbia ragione nel senso che questo emendamento è superfluo e invito il presentatore Mattioli a ritirarlo.

PRESIDENTE. Il relatore Salerno, sulla base del richiamo e delle motivazioni - rappresentate dal collega Strada circa l'inutilità di un tale emendamento, ha chiesto all'onorevole Mattioli di ritirare l'emendamento.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Mi sembra che le motivazioni del collega Strada si muovano nel senso di recepire l'emendamento nel testo in esame. Il relatore mi dovrebbe spiegare con chiarezza perché non vuole che sia approvato questo emendamento, che permette tra l'altro la riformulazione dell'emendamento 5.19. Non capisco perché il relatore si debba impuntare a non accogliere questo emendamento: se me lo spiegherà potrò ragionevolmente dargli retta, altrimenti non capisco proprio perché io debba ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. È vero che nel Parlamento italiano non si dà per scontato che chi ascolta capisca, quindi occorre spiegare sempre...

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Debbo osservare che occorre uno sforzo notevole nello svolgere le funzioni di relatore di un provvedimento il cui esame procede come un salto ad ostacoli, nel senso che abbiamo approvato i primi quattro articoli in un periodo ormai lontano, ed oggi stiamo affrontando l'articolo 5. Tutto ciò è avve-

nuto con l'accoglimento, da parte del relatore e del Governo, di molti degli emendamenti dei colleghi del gruppo verde. Questo provvedimento è permeato di una filosofia di tutela ambientale e non vorrei che in ogni articolo si ripetessero norme già approvate, altrimenti sarebbe difficile e incomprensibile effettuare anche il coordinamento del provvedimento. Per questo il relatore ha espresso parere contrario rispetto a una serie di emendamenti e in modo particolare rispetto a quello in discussione.

Vorreri ritornare un attimo sull'emendamento che abbiamo accantonato. Anche in quel caso si rischia di inserire dei vincoli in relazione a provvedimenti *in itinere* il che mi sembra assurdo, proprio perché si tratta di decisioni non definitive. Mi riferisco ai provvedimenti in corso relativi alle richieste di istituzione di parchi marini o sotto tutela. In questa situazione diventa molto difficile legiferare. Il suggerimento del relatore va in questa direzione: stiamo predisponendo il provvedimento sulla valutazione di impatto ambientale ed è quella la sede nella quale possono essere normati certi aspetti.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ho preso atto delle dichiarazioni del relatore e considerato che dagli atti parlamentari emerge, a fronte di qualsiasi contenzioso, che anche l'attività di ricerca, al pari delle altre attività precedentemente disciplinate, è sottoposta a valutazione di impatto ambientale, accetto di ritirare l'emendamento e mi associo a quanto, già un'ora fa, ha detto il collega Strada. Ribadisco, però, che deve risultare chiara, di fronte a qualsiasi contenzioso, l'interpretazione che ho testé indicato.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 2, che già abbiamo approvato dispone che: « Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente ». O l'emen-

damento 5.5 tende ad andare oltre la normativa vigente, affermando altri vincoli, e così non è, oppure la materia da esso disciplinata rientra nella disposizione già prevista, ed allora l'emendamento stesso è inutile: abbiamo infatti già stabilito che prospezione, ricerca e coltivazione debbono essere compiuti nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente, cioè già in atto.

RENATO STRADA. A suo tempo il Governo aveva precisato che nel testo non si indicava in modo specifico la normativa vigente, in particolare la legge n. 349 del 1986, per la ragione che era in corso di definizione un disegno di legge sulla valutazione di impatto ambientale, per cui la dizione « normativa vigente », che attualmente fa riferimento alla citata legge n. 349, consente tuttavia di non restare vincolati ad un testo specifico, che sarà presto superato. D'altra parte, siccome nel primo comma dell'articolo 2 si fa espresso richiamo alla legge n. 349, non vorrei sorgessero difficoltà di interpretazione autentica con riferimento alle due diverse formulazioni.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 2 riguarda la realizzazione di dighe.

RENATO STRADA. Comunque vi è lo specifico riferimento alla legge del 1986, mentre ora si propone una dizione generica. Se per il futuro parleremo sempre di normativa vigente sono d'accordo; ma se la diversità che ho evidenziato deriva da motivi che io non comprendo, chiedo che il Governo dia un'interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Credo che sull'argomento della valutazione dell'impatto ambientale vi siano una normativa in vigore, una regolamentazione ed una normativa *in itinere*. Laddove esistono, normativa o atti di regolamentazione sono espressamente richiamati; laddove non esistono, si fa appello alla normativa vigente, introducendo elementi dinamici con riferimento a quanto man mano sarà introdotto nell'ordinamento.

Non si può fissare una sorta di estensione adesso per allora indicando vincoli oggi non esistenti all'interno della legge n. 349. O i vincoli esistono, e non c'è bisogno di ribadirli, o si afferma che si intende normare la valutazione di impatto ambientale su tali questioni.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Supero la tentazione di ritenere questa discussione un modo per dilazionare i lavori, ritendendo che vi sia un fondo di buona fede legato al fatto che sono trascorse tante settimane da quando la Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge n. 4809. Ma reputo che tutti i problemi relativi alla valutazione di impatto ambientale si risolvano con il testo che abbiamo votato, sapendo, peraltro, che la Commissione ambiente ha istituito un Comitato ristretto che sta per procedere all'esame di ben cinque proposte di legge presentate su questo argomento da diversi gruppi politici.

Quindi la dizione « normativa vigente » cui si fa riferimento tiene conto proprio di quanto interverrà in futuro con il crescere della sensibilità in materia di tutela ambientale. questa mia dichiarazione vale a ritroso per quanto già deciso ed anche come opinione del Governo con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, che ancora dobbiamo esaminare.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Ricordo che c'è un invito a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Tale invito non è stato accolto.

Pertanto pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 5.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FILIPPO FIANDROTTI. Desidero fare una dichiarazione di carattere pregiudiziale. Quando si fanno discussioni di natura giuridica è bene restare in termini giuridici, altrimenti si rischia di confondere le idee. Fare una discussione per affermare che la legislazione vigente è vigente e

quella non vigente non può avere incidenza vuol dire creare confusione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Con il suo motivato decisionismo, presidente...

PRESIDENTE. Il mio non è decisionismo, ma desiderio di restare nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento e di non essere richiamato per lassismo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Comunque lei ha messo in votazione un emendamento che stavamo per ritirare.

PRESIDENTE. È necessaria una certa rapidità.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Questo non è un gioco!

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mattioli, Fiandrotti, Napoli, Rojch e Serra hanno presentato il seguente emendamento 5.21, vertente sullo stesso oggetto dell'emendamento Scalia ed altri 5.19.

All'articolo 5, aggiungere in fine il seguente comma:

11-bis. Non può essere accordato permesso di ricerca in aree comprese — in tutto o in parte — in zone per le quali siano in corso di approvazione le delibere di riconoscimento, a carattere locale o nazionale, di parco o riserva marina.

5.21.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Mi sembra che l'emendamento in questione rappresenti un modo affrettato di affrontare un problema serio, ritengo quindi che sarebbe più opportuno ritirare l'emendamento e trasferirne il contenuto in un ordine del giorno, in modo che la questione venga esaminata nella sede più appropriata, ossia il provvedimento in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

PRESIDENTE. Il relatore, in sostanza, invita a ritirare anche questo nuovo testo, in quanto ritiene che esso non pone limiti sufficientemente precisi. Prevedendo che per giungere a determinate conseguenze basti che la procedura, sia stata avviata indipendentemente da quale sarà la sua conclusione, si ritorna praticamente alla fattispecie iniziale, delineata nell'emendamento 5.19.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Richiamo in proposito le dichiarazioni già rese in precedenza.

FILIPPO FIANDROTTI. Le due fattispecie sono diverse, perché quando è già avvenuto il riconoscimento di un parco i vincoli sono differenti rispetto a quelli che sorgono in base alla semplice valutazione che alcune strutture danneggiano l'ambiente. Non mi sembra, quindi, che con il nuovo testo venga riproposta la stessa questione. Non credo, d'altra parte, che gli enti regionali o addirittura il ministero possano avviare determinate procedure *ex abrupto*, sono convinto che ciò possa avvenire soltanto seguendo un determinato procedimento e, quando questo sia arrivato al punto culminante, mi sembra giusto che la nuova situazione determini specifici vincoli. In base a tali motivazioni, ritengo che l'emendamento possa essere mantenuto, il problema è, semmai, quello di non stabilire un vincolo perpetuo, bloccando quindi in eterno la concessione dei permessi di ricerca. Si potrebbe comunque ovviare a tale preoccupazione prevedendo limiti temporali entro i quali la procedura per il riconoscimento del parco debba essere conclusa.

PRESIDENTE. Non è poi così scontato che all'interno di un parco non possano essere svolte le attività di cui stiamo discutendo; nel parco del Ticino, per esempio, si stanno effettuando non soltanto ricerche e prospezioni, ma addirittura coltivazioni, come abbiamo avuto modo di constatare: ebbene, in base alla norma proposta ciò non sarebbe stato possibile.

Voglio ricordare che abbiamo visto quanto si sta facendo in quel parco e ne siamo rimasti soddisfatti.

FILIPPO FIANDROTTI. Una volta avviata la procedura per la qualifica di una zona come parco naturale, si valuterà se possa essere svolta o meno l'attività di ricerca e prospezione ed a quali condizioni.

PRESIDENTE. Con l'emendamento 5.21 si stabilisce che non può essere accordato il permesso di ricerca, non si afferma che la questione verrà poi discussa.

FILIPPO FIANDROTTI. Riconosco che, effettivamente, il testo andrebbe studiato con maggiore cura, per cui ritengo che sarebbe opportuno stralciare l'argomento per discuterlo più approfonditamente in un momento successivo.

ANGELO ROJCH. La formulazione dell'emendamento 5.21 è restrittiva rispetto all'impostazione originariamente proposta dal collega Mattioli con l'emendamento 5.19. Secondo il nuovo emendamento, infatti, il divieto della concessione dei permessi sorgerebbe soltanto nel momento in cui siano in corso di approvazione le delibere per il riconoscimento di parco o riserva marina, mentre con il precedente testo si considerava sufficiente l'avvenuto avvio della procedura per tale riconoscimento, quindi, in sostanza, la semplice presentazione della domanda. Quando si parla di delibere « in corso di approvazione », si intende che ci si debba trovare nella fase finale del procedimento e che quindi siano stati già espressi i prescritti pareri delle autorità competenti e siano state già assunte una serie di deliberazioni preparatorie. Non mi sembra, quindi, che possano sussistere le preoccupazioni che sono state prospettate, in caso contrario avrei dato ragione al sottosegretario Fornasari il quale, però, mi sembra sia andato oltre le stesse posizioni espresse dal ministro su questo punto.

GIANNI RAVAGLIA. Ritengo che le argomentazioni portate dal collega Rojch

dimostrino la superficialità del testo, perché da un punto di vista giuridico non ha senso affermare che quando è in atto il riconoscimento del parco si è nella fase finale della procedura.

Questa può essere la fase di approvazione. Allora credo che sia corretta la proposta del presidente. Le parole « in corso di approvazione » significano che è partito un momento iniziale e che si deve arrivare all'atto finale. Almeno, questo è il significato in italiano. Per questo ritengo che il testo dell'emendamento sia estremamente superficiale, per cui preannuncio il mio voto contrario.

Mi sembra pertanto corretto accogliere la proposta del presidente di ritirare l'emendamento e di presentarlo in una forma linguistica più corretta.

PRESIDENTE. In sostanza, viene rivolto un invito al collega Mattioli a non sciupare questa lunga discussione e attenzione ad un problema delicato con un voto che nell'orientamento individuabile delle posizioni sinora espresse nella Commissione condannerebbe l'emendamento alla « ghigliottina ». Se l'onorevole Mattioli vuole, può preservare le preoccupazioni ed i contenuti che hanno trovato finora udienza da parte del relatore e credo che ciò sarebbe utile, ma ognuno sceglie il proprio destino!

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI Io sono sempre incline alla conciliazione, ma ci troviamo di fronte ad un problema delicato, come finalmente è emerso dall'ampiezza della discussione. Sono stati respinti, forse nella disattenzione, emendamenti più importanti ed il dibattito si è concentrato invece su questo emendamento.

Il relatore ricordava l'esempio del Parco del Ticino. È un argomento che conosco abbastanza bene, per averlo studiato recentemente. L'insediamento della prospezione ha portato ad una modifica di dodici metri al secondo nella circolazione dell'acqua, con un incredibile aumento della specie *anofeles* proprio per le esalazioni di carboni policiclici che si sono verificate.

Forse per un gruppo di importanti membri del Parlamento italiano non particolarmente esperti nei problemi di impatto ambientale questo non avrà alcun significato, ma quando si parla di parco, si parla di una zona nella quale gli equilibri delicatissimi dell'ecosistema debbono essere preservati.

Siamo allora in una materia in cui la mia onestà e la mia coscienza non mi permettono di accettare una mediazione. Gli inviti che posso raccogliere sono soltanto quelli di un accantonamento. Non posso accettare l'invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno. So quanto contino gli ordini del giorno; già contano così poco le mozioni approvate! Ricordo, ad esempio un patto fra gentiluomini con il ministro della ricerca scientifica, con l'impegno a realizzare entro sei mesi gli organismi di governo dell'università, che non sono stati mai creati. Si trattava di un ordine del giorno approvato con l'assenso del Governo in sede di esame della legge sugli ordinamenti didattici. Non so davvero quale valore si possa dare ad un auspicio contenuto in un ordine del giorno, in un conflitto in cui emerga con chiarezza le culture e gli orientamenti politici di ciascuno di noi.

Ripeto che posso accettare un accantonamento per evitare che qualche preoccupazione espressa possa trovare fondamento, ma ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno mi sembrerebbe venir meno alla mia coscienza.

PRESIDENTE. Allo stato vi sono due emendamenti. L'onorevole Mattioli si è dichiarato disponibile a ritirare l'originario emendamento, sempre che sopravviva l'emendamento 5.19.

FILIPPO FIANDROTTI. Chiediamo l'accantonamento anche in considerazione del fatto che l'esame dell'articolo 5 non è concluso. Voglio comunque rilevare che questo emendamento può essere inserito nell'ambito di uno qualsiasi degli articoli successivi; non vi è un ordine sistematico obbligatorio. Siccome la questione è valida

in sé, si può anche votare l'articolo senza compromettere questo emendamento, stralciandolo e riservandoci di presentarlo in una fase successiva dell'esame del provvedimento.

ANGELO ROJCH. Le preoccupazioni del Governo mi sembrano onestamente eccessive. Non intendo ritirare la mia firma dall'emendamento 5.21 per una semplice ragione: le aree destinate a parco o a riserva marina sono pochissime nel nostro paese e conosciamo tutti le difficoltà perché decolli la procedura per il riconoscimento di tali aree. Se vi è la necessità di definire meglio il riferimento « in corso di approvazione », si faccia pure; su questo sono d'accordo con le osservazioni formulate poco fa, ma ribadisco il concetto della fase terminale perché il riferimento a « deliberare in corso di approvazione » indica che si trova nella fase del procedimento, nel senso che il comune, la regione e il ministero hanno adempiuto ad alcuni obblighi e ad alcuni pareri. Non vedo alcuna difficoltà ad accettare questo principio. Tra l'altro è anche vero che lo stesso concetto di impatto ambientale va ridefinito, ma non vedo — ripeto — difficoltà ad accettare da parte del Governo e del relatore questa posizione.

RENATO STRADA. Ritengo, presidente, che non debba essere persa la possibilità di registrare il consenso su un testo che, tende a stabilire che i parchi e le riserve marine debbono essere sottoposti ad un vincolo differente rispetto a quello che è normalmente preso in considerazione. Su questo punto credo vi sia il consenso unanime, o comunque ampio, della Commissione e sarebbe un errore procedere al voto sull'emendamento nella sua attuale formulazione per questo risulterebbe negativo. Ciò che propongo non è di procedere ad un accantonamento dell'emendamento, cosa che ci impedirebbe di votare l'articolo 5, ma di ritirare l'emendamento stesso e di ripresentarlo in una fase successiva, ad altro articolo del testo, dopo che i presentatori abbiano preventivamente raccolto su di esso il necessario consenso.

PRESIDENTE. Poiché la materia relativa ai permessi di ricerca, prospezione e coltivazione viene trattata fino all'articolo 10, la proposta avanzata è quella di rinviare ad un momento successivo la trattazione del problema, per il quale esistono due diverse soluzioni.

Secondo una prima ipotesi l'emendamento viene ritenuto inutile, se non ridondante, rispetto alla legislazione in atto, perché anche se non esiste una normativa specifica relativa ai parchi tuttavia, attraverso le procedure di formazione degli stessi, vengono di volta in volta definiti vincoli riguardo a quanto sia o non sia possibile fare; quindi non esiste un parco naturale o marino per cui sia stato concesso permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi. Ad esempio, se il comune di Acciaroli propone di riconoscere il mare antistante parco marino naturale, da quel momento è in atto una procedura che non consente la concessione di permessi, indipendentemente da un eventuale pronunciamento della regione, del ministero o di quant'altri. Dunque, se si fa un discrimine tra parchi riconosciuti e non si da elemento di certezza al diritto. Posso capire che con la disposizione in oggetto si intenda stabilire sin d'ora che è impedito il rilascio di permesso di ricerca riferito agli idrocarburi nei parchi marini già riconosciuti in quanto tali; per gli altri la norma scatterà quando saranno riconosciuti: così come è scritta si tratta di una norma indefinita, per cui non può essere accordato alcun permesso. Dunque, come ho detto, una prima soluzione è che ovunque vi siano parchi marini non sia possibile compiere attività di ricerca, prospezione o coltivazione di idrocarburi.

La seconda ipotesi adombra una sorta di impedimento in ordine ad una formazione di volontà, perché parlando di zone per le quali siano in corso di approvazione le delibere di riconoscimento non si definisce di chi sia la titolarità, dal momento che delibera è quella del comune, delibera è quella della regione che accetta o meno, delibera è anche quella a livello nazionale. Vi è dunque tutta una serie di consensi che determina la qualità del parco stesso.

Mi domando se, a questo punto, i colleghi accettino la proposta di accantonare temporaneamente questo tema per riproporlo in altra parte del provvedimento, cioè prima di arrivare all'esame dell'articolo 10 — nel quale si affronta altra materia — in modo da poter definire anche tra loro cosa intendano effettivamente proporre non *in itinere*, ma come atto conclusivo di una procedura di riconoscimento di parco marino.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Mi pare che nell'economia del disegno di legge quella dell'articolo 10 sia la collocazione più naturale per l'emendamento che abbiamo formulato. Peraltro, poiché sono ormai le 19 e prima di procedere alla votazione sull'articolo dovrebbero comunque aver luogo le dichiarazioni di voto, mi pare ragionevole sospendere a questo punto i nostri lavori, in modo da avere il tempo per riformulare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque il collega Mattioli non accoglie il mio invito a ritirare l'emendamento per ripresentarlo con riferimento ad altro articolo.

ANGELO ROJCH. Personalmente accolgo il suo invito, presidente.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso l'onorevole Rojch si riserva di ripresentare con riferimento ad altra parte del disegno di legge l'emendamento di cui è firmatario e quindi lo ritira.

Passiamo all'emendamento Fiandrotti e Bianchini 5.20, con il quale i colleghi propongono di sostituire, al comma 11, le parole « di cui ai commi da 5 a 10 », con le parole « di cui ai commi da 4 a 10 ».

Poiché il comma 4 stabilisce che la durata del permesso è di sei anni, in pratica con la modifica proposta al comma 11 si tende a stabilire che abbiano tale durata anche i permessi di ricerca già in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nel caso in cui siano stati inizialmente concessi per un periodo minore.

FILIPPO FIANDROTTI. Desidero precisare che ciò che noi proponiamo è che i permessi abbiano tutti una durata di sei anni, naturalmente dal momento in cui sono stati concessi e non certo, per quelli già in corso, dalla data di entrata in vigore della legge.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Confermo il mio parere favorevole all'emendamento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritiene che questo emendamento rappresenti una proroga retroattiva *ope legis*, con il che si rimette alla valutazione della Commissione.

RENATO STRADA. Il rappresentante del Governo non ha fatto in proposito osservazioni sostanziali, ma la questione è a mio avviso piuttosto complessa. La *ratio* del comma 11 dell'articolo 5 era quella di estendere anche ai permessi di ricerca già in corso la possibilità di fruire di due proroghe di tre anni ciascuna. Il comma 4 dello stesso articolo riguarda, invece, la durata originaria del permesso che, per le concessioni già in atto, può aver ottenuto termini diversi in base a criteri specifici valutati a suo tempo. Al momento non siamo in grado di giudicare le motivazioni che possono aver portato a stabilire determinati vincoli temporali per i singoli permessi già concessi, per cui rischiamo di provocare dei danni, stabilendo oggi *ope legis* una durata di sei anni per tutte le concessioni. In sostanza, approvando l'emendamento 5.20, finiremmo per cambiare totalmente il senso dell'articolo 5 senza, oltretutto, conoscere a fondo le situazioni su cui andremmo ad incidere.

PRESIDENTE. A causa delle concomitanti votazioni che stanno per svolgersi in Assemblea, mi trovo costretto a sospendere i nostri lavori, rinviando alla seduta di domani la conclusione dell'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti non ancora posti in votazione.

In merito all'emendamento Scalia e Mattioli 5.7, approvato dalla nostra Com-

missione, desidero avvertire che il suo contenuto deve essere raccordato con la legislazione vigente in materia di rapporti tra associazioni di cittadini e pubblica amministrazione, pertanto mi riprometto di elaborare una formulazione più corretta, che sottoporro al vaglio della Commissione nel corso della prossima seduta.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei sollecitare la Commissione a prevedere tempi più stringenti per il successivo esame del disegno di legge in questione, in armonia con gli obiettivi recentemente stabiliti nel corso della riunione congiunta dei presidenti dei gruppi delle due Commissioni competenti di entrambi i rami del Parlamento. Compatibilmente con la disponibilità dei commissari, ritengo che l'ufficio di presidenza potrebbe fissare anche seduta notturne, allo scopo di concludere rapidamente l'esame del provvedimento.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. È effettivamente necessario procedere più rapidamente nell'*iter* del provvedimento, dal momento che ci troviamo già in ritardo rispetto agli obiettivi prefissati. Sono quindi d'accordo sull'eventualità di tenere sedute notturne ed aggiungo che si potrebbe prevedere il contingentamento dei tempi di discussione, usufruendo delle facoltà concesse dal nostro regolamento.

ONELIO PRANDINI. Il gruppo comunista concorda con la necessità di compiere

uno sforzo particolare per giungere quanto prima all'approvazione del disegno di legge e, a tale scopo, si dichiara disponibile a fissare anche sedute notturne.

GIANNI RAVAGLIA. Concordo con quanto dichiarato dal relatore e con la proposta da lui avanzata in merito alla previsione di tempi più stringenti per la discussione e l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Le proposte, avanzate dai colleghi, di tenere sedute notturne e di ricorrere al contingentamento dei tempi di discussione saranno oggetto di valutazione nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione che si svolgerà domani alle ore 15.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 23 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO